

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

I TRANCHE DI CHIARIMENTI

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

1. Domanda:

Al fine di partecipare alla presente gara si domanda, gentilmente, di confermare che così, come previsto dal comma 3 dell'art. 44, del codice dei contratti, il progettista possa essere anche un professionista esterno incaricato di redigere il progetto in qualità di INDICATO, senza necessità di associazione di impresa.

Si ritiene che in merito, sia possibile seguire il dettato del codice. Si domanda, tuttavia, di darne cortese conferma.

RISPOSTA:

Non si conferma. Il progettista potrà partecipare alla procedura di gara esclusivamente nelle forme previste al par. 4 del Capitolato d'Oneri. Il richiamo all'art. 44, comma 3, del Codice è inconferente, trattandosi di una disposizione espressamente applicabile al solo appalto (c.d. integrato) di lavori, che non ricorre nel caso di specie.

2. Domanda:

Con riferimento al Capitolato d'oneri e precisamente alla Tabella n. 12 - Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica e specificatamente al punto 21 nel quale si richiede che l'operatore economico sia in possesso dell'Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG, si chiede se il possesso della certificazione ESG può essere sostituita dal possesso di certificazione secondo lo schema SRG 88088:20 in quanto equiparabile.

RISPOSTA

Saranno ritenute equivalenti le attestazioni rilasciate da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG. In ogni caso si ricorda che l'equivalenza inverte l'onere della prova in capo al soggetto che decide di avvalersene (Allegato II.5, PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

3. Domanda

1) Siamo a chiedere se, in relazione all'art. 4, lettera b) del "ID 2635 AQ-MIES 1 – Capitolato d'oneri AQ", per il soddisfacimento dei requisiti attinenti all'attività di progettazione, sia sufficiente indicare un progettista/studio di

progettazione incaricato, oppure se sia necessario che tale figura sia inclusa quale membro di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

2) Siamo a chiedere se, ai fini della comprova del possesso dei requisiti, i documenti che non possono essere acquisiti d'ufficio nell'FVOE dalla Stazione Appaltante, siano da caricare sul FVOE già in sede di gara o se andranno caricati a seguito di richiesta e apertura fascicolo da parte della Stazione Appaltante.

RISPOSTA

1) Si veda la risposta al quesito n. 1.

2) L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti qualora questi non siano già presenti nel fascicolo. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente, tramite il Sistema, di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

4. Domanda

1) Con riferimento al Capitolato d'Oneri, para 17.2.2.1, con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo al criterio 20 e (Certificazione ESCO), si chiede di confermare che, in caso di RTI, il punteggio tabellare verrà attribuito all'Offerente se la Certificazione è posseduta dalle Aziende che svolgono il Servizio Energia A e B, e non è richiesta per le aziende che svolgono gli altri servizi.

2) Con riferimento al Capitolato d'Oneri, para 17.2.2.1, con riferimento all'attribuzione del punteggio relativo al criterio 21 e (Certificazione Get It Fair ESG), si chiede di confermare che, in caso di RTI, il punteggio tabellare verrà attribuito all'Offerente se la Certificazione è posseduta dalle Aziende che svolgono il Servizio Energia A e B, e non è richiesta per le aziende che svolgono gli altri servizi.

3) Con riferimento al criterio 21 si chiede di confermare che la Certificazione ai sensi dello standard SRG88088 – Social Responsibility and Governance rilasciato da organismo accreditato con Accredia per lo schema specifico soddisfa il requisito del Criterio 21.

RISPOSTA:

1) Si conferma.

2) Si conferma.

3) Si veda la risposta al quesito n. 2.

5. Domanda

Si chiede di chiarire se l'operatore economico soddisfi il requisito di cui al par. 6.3 lett. c) "requisiti di capacità tecnica e professionale" del Capitolato d'Oneri laddove possieda un Contratto avente ad oggetto la sola fornitura dei vettori energetici ed un altro Contratto avente ad oggetto la sola manutenzione (due contratti diversi). In caso affermativo, i due contratti possono essere posseduti dai componenti di RTI al fine di soddisfare il requisito cumulativamente?

RISPOSTA:

Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnico-professionale in questione è necessario che il concorrente abbia eseguito, nell'arco temporale di riferimento, contratti che includano servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'AQ. Ai sensi di quanto stabilito al par. 6 del Capitolato Tecnico, per servizi obbligatori si intendono il Servizio Energia e/o il Servizio Energetico Elettrico. Come precisato al par. 6.3, lett. c) del Capitolato

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

d'Oneri, ai fini della comprova non sono ammessi contratti di sola fornitura dei vettori energetici o di sola manutenzione, mentre possono essere utilizzati i contratti aventi ad oggetto sia uno dei servizi energetici sia altri servizi tecnologici e di minuto mantenimento edile come descritti nel Capitolato Tecnico.

6. Domanda

Si chiede se può considerarsi "Erogazione di energia elettrica", come richiesto da Bando di gara, la Fornitura di energia venduta da azienda estera all'estero, sia in ambito UE che extra UE, ai fini del soddisfacimento il requisito di cui al par. 6.3 lett. c) "requisiti di capacità tecnica e professionale" del Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che, per il soddisfacimento del suddetto requisito, non saranno ammessi contratti di sola fornitura dei vettori energetici, come meglio specificato nella risposta alla domanda n. 5, cui si rinvia. Ciò posto, si specifica che i contratti che includono servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'accordo quadro, svolti presso strutture ospedaliere pubbliche o private, possono riferirsi anche a strutture site all'estero.

7. Domanda

I servizi analoghi, di cui al par. 6.3 lett. c) "requisiti di capacità tecnica e professionale" del Capitolato d'Oneri, possono essere considerati validi anche se sono stati forniti a strutture "non ospedaliere"?

RISPOSTA:

Non si conferma. Si rinvia a quanto previsto al par. 6.3, lett. c) del Capitolato d'Oneri, in cui si precisa che il requisito in parola potrà essere soddisfatto presentando contratti di servizi analoghi a quelli obbligatori oggetto dell'AQ eseguiti esclusivamente presso strutture ospedaliere, anche private.

8. Domanda

L'operatore economico, che è Produttore di Energia elettrica con vendita della medesima ad Ente di distribuzione, può essere ritenuto idoneo ai fini del par. 6.3 lett. c) "requisiti di capacità tecnica e professionale" del Capitolato d'Oneri?

RISPOSTA:

Non si conferma.

Si vedano inoltre le risposte ai quesiti n. 5 e n. 6.

9. Domanda

Si chiede di confermare che l'Operatore economico possa partecipare a tutti e sette Lotti oppure se vi sia un numero massimo di lotti a cui partecipare; altresì, vi è un limite di Lotti aggiudicabili?

RISPOSTA:

Si conferma che è possibile partecipare a tutti i Lotti e che non vi è un limite di Lotti aggiudicabili. Il numero di aggiudicatari dell'AQ e le quote di massimale assegnate a ciascun aggiudicatario per ciascun lotto saranno individuate secondo quanto previsto al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri (cfr. Tabelle da 18 a 21).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Multiservizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 1 – ID 2635.

10. Domanda

Chiediamo gentile conferma che la condizione di esecuzione di cui alla lettera D), art. 9, del Capitolato d'Oneri - Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 – debba essere soddisfatta dal soggetto terzo erogatore con cui l'operatore economico stipulerà apposito contratto di fornitura in caso di aggiudicazione in proprio favore.

RISPOSTA:

Si conferma, la condizione di esecuzione in questione dovrà essere soddisfatta dal soggetto che effettivamente eseguirà la prestazione della vendita di energia elettrica.

11. Domanda

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi a tutti i lotti, si chiede quanti sono i lotti massimi che possono essere aggiudicati al singolo operatore economico.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al quesito n. 9.

12. Domanda

È possibile ricorrere al subappalto (100%) per soddisfare i requisiti di progettazione indicati nel Capitolato d'Oneri 6.1.2.a e 6.2.6.a?

RISPOSTA:

Sì, è possibile. In tal caso, trattandosi di subappalto c.d. qualificante/necessario, l'operatore, nel proprio DGUE, dovrà dichiarare espressamente di voler subappaltare le prestazioni aventi ad oggetto la progettazione.

13. Domanda

Si chiede gentile conferma che in luogo dell'All. 10 – Facsimile dichiarazione familiari conviventi – il concorrente possa produrre le dichiarazioni già in suo possesso, redatte secondo gli standard della normativa vigente in materia, inclusa l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali, e sottoscritte entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza della procedura in questione.

RISPOSTA:

Si conferma in relazione alle dichiarazioni menzionate nel quesito, purché le stesse contengano tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente e siano rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

14. Domanda

Con riferimento alla "Tabella n. 12 - Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, e, nello specifico, al Criterio n. 20 "Certificazione secondo la norma UNI CEI 11352:2014 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (E.S.Co.)", si chiede conferma che per il suddetto criterio tabellare si possa ricorrere all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

RISPOSTA:

Si conferma.

15. Domanda

Si chiede di voler confermare che, con riferimento al criterio tabellare n.21, l'attribuzione del punteggio avverrà in favore dell'Offerente che indicherà e attesterà il possesso della certificazione del Sistema di gestione per la sostenibilità ESG della propria organizzazione (Norma SRG88088, Social Responsibility and Governance), rilasciata da un Organismo di certificazione di sistemi di gestione accreditato da Accredia secondo la ISO/IEC 17021-1.

RISPOSTA:

Si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e n. 4.

16.Domanda

In relazione al criterio n. 21 di cui alla Tabella n. 17 del Capitolato d'Oneri "Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG", siamo a chiedere gentilmente:

- 1) l'indicazione delle certificazioni che codesta amministrazione ritiene equipollenti;
- 2) la conferma che la società raggruppata che si occuperà della sola progettazione e pertanto non eseguirà i servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, sia esonerata dal possesso della certificazione in analisi.

RISPOSTA:

- 1) Si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e 4.
- 2) Si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 4.

17.Domanda

In relazione ai criteri n. 24, 25 e 26 di cui alla Tabella n. 12 dell'art. 17 del Capitolato d'Oneri, con la presente siamo a chiedere:

- 1) la conferma che la certificazione UNI/PdR 125:2022 debba essere posseduta dalle società che svolgeranno il servizio multitecnologico esonerando la società incaricata della sola progettazione;
- 2) la conferma che i criteri 25 e 26 debbano essere offerti dalle società che svolgeranno il servizio multitecnologico esonerando la società incaricata della sola progettazione.

RISPOSTA:

- 1) Non si conferma in quanto, come previsto al par. 17.2.2.1 del Capitolato d'Oneri, in caso di partecipazione in forma associata, ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che la certificazione UNI/PdR 125:2022 sia posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente.
- 2) Non si conferma in quanto, come previsto al par. 17.2.2.1 del Capitolato d'Oneri, ai fini dell'assegnazione del punteggio è necessario che le misure atte a favorire il miglioramento delle condizioni lavorative e la quota aggiuntiva di occupazione giovanile vengano offerte da tutte le imprese associate/raggruppate.

18.Domanda

Si premette che il capitolato d'oneri al paragrafo 17.2.2.1 "Indicazioni sull'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri tabellari in caso di partecipazione in forma raggruppata/consorzata", riferendosi soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett.re b), c) e d) del Codice, precisa quanto segue con riferimento ai punteggi premiali assegnabili per ciascun criterio tabellare ivi previsto:

- 1) L'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri 20 e 21 avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui il Consorzio se esegue in proprio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto.
- 2) L'attribuzione del punteggio relativamente al criterio 24 avverrà se la certificazione UNI PdR 125:2022 è posseduta, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): da tutte le consorziate esecutrici.

Si premette, altresì, che il seguente quesito riguarda l'ipotesi in cui alla gara partecipi un Consorzio tra cooperative ex art. 65, comma 2, lett. b) del Codice ("X") che designi, ai fini dell'esecuzione, un Consorzio tra imprese artigiane ex art. 65, comma 2, lett. c) del Codice ("Y") che, a sua volta, ai fini dell'integrale esecuzione delle prestazioni di sua competenza, designi un'unica impresa sua socia ("Z").

Ebbene, per la succitata ipotesi si chiede di confermare,

- in riferimento ai sopra riportati punti 1 e 2 che ove è previsto il possesso delle certificazioni in capo a "tutte le consorziate esecutrici", per ottenere il relativo punteggio sarà sufficiente che tali certificazioni siano in possesso:
 - della sola impresa "Z", in quanto solo quest'ultima sarà, in ultima istanza, l'impresa "esecutrice" delle attività d'appalto di competenza del Consorzio "Y";
 - e non anche del Consorzio "Y", che, sebbene soggetto designato dal Consorzio concorrente "X" ai fini dell'esecuzione, si libera completamente e contestualmente dell'esecuzione stessa – a cui non prenderà parte alcuna – mediante la contestuale designazione a cascata operata in favore di "Z".

Il tutto, oltre nel rispetto della previsione letterale di cui al succitato paragrafo 17.2.2.1, anche coerentemente con la ratio sottesa alle succitate previsioni, posto che, ove si intende assegnare punteggi in caso di possesso delle certificazioni in capo a tutte le "esecutrici", si intende evidentemente riconoscere rilievo unicamente al/i soggetto/i che alla prestazione dia/diano materiale esecuzione.

RISPOSTA:

Si conferma.

19.Domanda

- 1) In riferimento al Criterio di Valutazione dell'Offerta Tecnica del Capitolato d'Oneri, nr. 21 "Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029, in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG ... quale ad esempio 'Get It Fair-GIF ESG Rating scheme'", si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla sua applicabilità.

Nello specifico, si evidenzia che risultano accreditati presso ACCREDIA, in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029, Organismi di verifica e validazione operanti in ambito di programmi finalizzati al rilascio di asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile, in conformità alle norme UNI ISO/TS 17033:2020 e UNI/PdR 102:2021. Tra i programmi oggetto di verifica e validazione si annoverano, ad oggi, i seguenti:

- GIF (Get It Fair) ESG Rating Scheme, in accordo a Programme Regulation (GIF DOC 100 rev.02 - April 2023);
- Programma Certiclaime SUSTAINABILITY PROGRAMME, rev.6 del 16/01/2025;
- Programma FIDESG, Rev.08 del 02/05/2024.

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che il suddetto criterio possa ritenersi soddisfatto mediante la presentazione di un'attestazione rilasciata con riferimento a uno qualsiasi dei tre programmi sopra indicati.

2) In caso di partecipazione da parte di un Consorzio fra società cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice degli Appalti, si chiede conferma che per ottenere il punteggio massimo del Criterio di Valutazione dell'Offerta Tecnica n. 21 "Attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029, in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG" del Capitolato D'Oneri, sia sufficiente l'attestazione posseduta esclusivamente dal medesimo Consorzio.

RISPOSTA:

1) Si vedano le risposte ai quesiti n. 2 e 4.

2) In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, come previsto al par. 17.2.2.1 del Capitolato d'Oneri, ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che l'attestazione ESG sia posseduta dal Consorzio se esegue in proprio ovvero dalle consorziate esecutrici che svolgeranno il relativo servizio ai sensi anche della risposta al quesito n. 4.

20.Domanda

Premesso che:

- all'art. 9 lettera D) del capitolato d'onere è previsto che "per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164."
- tra gli elementi da indicare nell'offerta economica a pena di esclusione nel capitolato di onere a pagina 53 lettera g) viene precisato che dovrà essere indicato da parte dell'offerente l'impegno all'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica.
- l'art. 8 dell'Accordo Quadro rubricato "Obbligazioni specifiche del Fornitore" prevede che "Per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164."

Si chiede di confermare che l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 sia un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione.

RISPOSTA:

Si conferma.

21. Domanda

L'art. 9 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE), lett. d) del Capitolato d'oneri, richiede l'“*Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164*”. Tale aspetto viene richiamato altresì all'art. 16 del medesimo documento, nella parte in cui stabilisce che l'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, “*l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera D), in relazione all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali*”.

Tenuto conto che gli offerenti si configurano come soggetti erogatori tra l'altro di un ben diverso e più ampio Servizio Energetico Elettrico "B" - comprensivo di una molteplicità di prestazioni a detta fornitura connesse (gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e termici integrati, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, l'erogazione di beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia anche mediante l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi edificio-impianto, ecc.) - che acquistano l'energia elettrica necessaria ad alimentare i Punti di Prelievo (POD) sul libero mercato, si chiede conferma che l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera D) si applichi al fornitore di energia elettrica da cui l'offerente si approvvigiona e non all'offerente stesso.

RISPOSTA:

Non si conferma. Fermo restando che, trattandosi di una condizione di esecuzione, l'iscrizione in questione dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente eseguirà la prestazione della vendita di energia elettrica, l'impegno di cui al par. 9, lett. D) del Capitolato d'Oneri deve essere assunto in fase di partecipazione alla gara dall'offerente. Quest'ultimo, infatti, dovrà farsi carico di erogare la totalità dei servizi a base di gara, inclusa la fornitura di energia elettrica, nel rispetto delle disposizioni vigenti (che richiedono, rispetto alla predetta fornitura, l'iscrizione all'elenco di cui al citato par. 9 lett. D).

22. Domanda

Con la presente siamo a chiederVi cortesemente di chiarire se la base d'asta per il calcolo delle garanzie provvisorie dei singoli Lotti indicata nella Tabella n. 5 del Capitolato d'Oneri deve essere A) l'Importo stimato totale a base di gara (Totale € 2.665.980.000), oppure B) Importo globale stimato con estensioni (Totale € 3.519.093.600).

RISPOSTA:

Gli importi delle garanzie provvisorie sono indicati alla *Tabella n. 6 - Importo garanzia provvisoria* del paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri e sono stati calcolati sull'importo globale stimato con estensioni.

23. Domanda

Per l'attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali e potenziali ESG gli Organismi di verifica e validazione accreditati in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 non riescono ad emettere un'attestazione definitiva che possa ricomprendere anche i dati al 31 marzo 2025 (esposizione ai rischi attuali). In altri termini l'attestazione rilasciata sarebbe carente di dati ed informazioni ai rischi attuali e conseguentemente a quelli potenziali da questi ultimi derivanti.

Pertanto si richiede se la dimostrazione del requisito richiesto dalla Spett.le Consip potrà essere confermata e dunque dimostrata dall'Operatore Economico che intende partecipare alla gara, mediante la presentazione di un'attestazione provvisoria, rilasciata a firma dell'Organismo accreditato in accordo alla ISO/IEC 17029 che riporti la data di rilascio dell'attestazione definitiva. Nell'ipotesi in cui la soluzione proposta (attestazione provvisoria) non dovesse ricevere l'approvazione da parte della Consip, si può procedere comunque con un'attestazione che riporti il livello di esposizione relativo ai dati storici che ovviamente non rispecchierà l'esatto livello di esposizione ai rischi attuali e conseguentemente potenziali ESG?

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che l'attestazione in questione sia in corso di validità e non verrà accettata un'attestazione provvisoria.

24.Domanda

- 1) Si chiede conferma che ai fini della compilazione del documento "ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa" si debba giustificare lo scenario che satura il plafond economico previsto per ciascun lotto per la quota del 100% (riportato nella tabella 3 del Capitolato d'oneri) e contemporaneamente che consideri una quantità pari al volume previsto dal massimale stimato per ciascun lotto (riportato nella stessa tabella).
- 2) Nel file excel "ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa" nel foglio "Conto Economico-Ricavi" nelle celle Q7, Q8 e seguenti la formula moltiplica anche la durata dell'OPF diversamente da quanto indicato nel titolo "Ricavo annuale totale". Si chiede, cortesemente, di rettificare.
- 3) Nel file excel "ID 2635 AQ-MIES 1 - Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa" nel foglio "Scenario per costi-ricavi" alla colonna R si chiede di inserire il "Consumo energetico annuo consumi non-sanitari di edificio. D'altra parte, tale quantità è definita come FBST nel documento "Appendice 12 – energia elettrica", cioè la quantità che è richiesta nella colonna P. Si chiede pertanto, cortesemente, di rettificare.
- 4) Si chiede conferma che la quota ISC di Manutenzione Straordinaria inclusa a canone relativa al canone B derivi dall'applicazione del 20% alla quota manutentiva del servizio B C.1, C.2, C.3.

RISPOSTA:

- 1) Non si conferma. Si precisa che lo scenario da utilizzare per i giustificativi dell'anomalia dell'offerta è quello che considera solo il quantitativo massimo stimato in volume lordo del lotto di cui alla tabella n. 3 del Capitolato d'Oneri.
- 2) e 3) Si precisa che l'Allegato 8 - Schema Conto Economico Commessa rappresenta un file di supporto alla formulazione dei giustificativi dell'anomalia dell'offerta e la sua strutturazione e contenuto (ivi incluse formule di calcolo) devono essere opportunamente verificati ed eventualmente integrati dall'operatore economico laddove ritenuto opportuno.
- 4) Si conferma.

25.Domanda

Relativamente ai servizi di progettazione:

- 1) con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 6.2, punto 6), si chiede conferma che il possesso di una polizza di tipo "Responsabilità Civile Professionale" (attività professionali assicurate:

progettazione, direzione tecnica lavori ex 81/2008, responsabilità tecnici e conformità impianti ai sensi del DM 37/2008) con massimale superiore al 10% della quota lavori annua stimata per il lotto per il quale si intende partecipare, sia da solo sufficiente a comprovare il possesso del requisito richiesto;

2) con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1, punto 2) lett. a), si chiede conferma che relativamente all'organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità", così come indicato alla parte V dell'allegato II.12 al codice appalti, non sia necessario elencare i nominativi del personale facente parte dell'organigramma stesso, ma sia sufficiente indicare le sole qualifiche/mansioni;

3) con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 6.1, punto 2), ultimo capoverso che recita "Il Fornitore, con le modalità riportate nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico, dovrà indicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del/i progettista/i impegnato/i nell'ambito delle attività di progettazione del contratto di fornitura stesso, in possesso dei requisiti di cui sopra e dei requisiti generali di cui al precedente par. 5", si chiede conferma che tale indicazione sia da effettuarsi solo successivamente, in caso di eventuale aggiudicazione. In caso contrario, si chiede di specificare dove e come indicare tale/i nominativo/i .

RISPOSTA:

1) Si conferma.

2) Si conferma e si specifica che le dichiarazioni relative alle modalità di partecipazione per i servizi di progettazione sono quelle indicate al punto 4 dell'"allegato 1 - Domanda di partecipazione" al Capitolato d'Oneri.

3) Si conferma.

26.Domanda

Riguardo le garanzie provvisorie si chiede conferma degli importi indicati nella Tabella n. 6 di cui all'art. 10, pag. 32 del Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA:

Si veda la risposta al quesito n. 22.

27.Domanda

1) Ai fini del punteggio tecnico tabellare richiamato al punto 19 di pag. 58 del Capitolato d'Oneri si richiede se la certificazione UNI/PdR 74:2019 del "Sistema di Gestione BIM" in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese debba essere posseduta da una delle società nel raggruppamento o possa alternativamente essere posseduta da una persona fisica professionista dipendente o socio o direttore tecnico di una delle società del raggruppamento.

2) Con riferimento al requisito: "Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: per la vendita di energia elettrica sarà necessaria l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE, disciplinato dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164." Si richiedere se lo stesso debba essere posseduto al momento della presentazione dell'offerta da parte del partecipante o se sia soddisfatto dall'impegno del partecipante alla gara,

in caso di eventuali attivazioni di servizi di fornitura di energia elettrica (EE), ad affidarsi a una società iscritta all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (EVE).

RISPOSTA:

- 1) Come previsto al par. 17.2.2.1 del Capitolato d'Oneri, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio è necessario che la certificazione UNI/PdR 74:2019 del "Sistema di Gestione BIM", sia posseduta dalla/e società del raggruppamento che svolgerà/nno l'attività di progettazione.
- 2) Si veda la risposta al quesito n. 21.

28.Domanda

Con riferimento all'art. 6.1 del Capitolato d'oneri della procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il multiservizio integrato energia per gli enti del servizio sanitario nazionale ed. 1 si chiede conferma che l'ottenimento tramite avvalimento della categoria OG 11 comporti la possibilità di assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i.

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, fermo restando che il possesso della SOA cat. OG 11 costituisce solo una delle modalità di comprova del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 numero 4) del Capitolato d'Oneri, l'ottenimento tramite avvalimento della SOA non comporta la possibilità per l'ausiliato di assumere il ruolo di terzo responsabile, essendo a tal fine necessario che l'ausiliario esegua direttamente la prestazione riconducibile alla figura suddetta, agendo in qualità di subappaltatore.

Ing. Simona Petetta
(Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management)
